



Tribunale di Milano Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

elettivamente domiciliato in

con l'avv. **PIETRO MARIA AIELLO**

vista altresì la domanda rubricata al n. 90/2020 depositata da

coniuge in regime di separazione dei beni del ricorrente,

ritenuto che le due istanze possono essere trattate simultaneamente, a condizione che le masse attive e passive rimangano distinte, in forza del potere di coordinamento per connessione esercitato dal giudice, quale manifestazione del principio di economia processuale e di risparmio dei costi prededucibili per l'accesso alle procedure;

ritenuto che l'esigenza di trattare in maniera distinta le masse attive e passive dei due debitori civili comporta che siano previsti meccanismi di pagamento che assicurino che la massa attiva di un coniuge non vada a soddisfare il passivo dell'altro, salvo il pagamento di quei debiti avvinti dal vincolo della solidarietà;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

rilevato che il ricorrente rappresenta la sussistenza della seguente situazione di indebitamento, discendente in prevalenza dal rilascio di fidejussioni –unitamente alla coniuge a favore della società in liquidazione poi fallita (fall. n. 46/11 Trib Rovigo chiuso il 22.6.2020), società nella quale il ricorrente rivestiva la qualità di socio e di legale rappresentante;

ritenuto che sulla base della documentazione in atti e dell'attestazione dell'OCC il ricorrente non risulta soggetto fallibile in quanto non è titolare di impresa individuale o socio accomandatario di società di persone, in quanto rappresentando un indebitamento superiore ad euro 500.000,00 la qualità di imprenditore determinerebbe la certa fallibilità del ricorrente,

rilevato, in particolare, che l'indebitamento presenta la seguente composizione:



Creditore	Fec	Contratto	istanza o Grado privilegio	importo del debito
		Contratti leasing ad in liquidazione oggi fallita	Chirografo	
		1)Finanziamento Leasing n. (7)62873	n. 08183696	Tot. Euro 5.381,00 (da CIR)
		2)Finanziamento Leasing n. (7)62873	2) Fidejussione n. 08183696	
		Finanziamento n. 2219496 Intestato a L..... in liquidazione oggi fallita	Chirografato Coobbligato BENE PIGNORATO	Euro 12.301,16, (da proclamazione del credito)

**TRIBUNALE DI MILANO**

		Rapporti intestati a _____ in liquidazione fallita Ex c/c 0000040753936 Mutuo n. 0000003622251	Privilegio ipoteca giudiziale Di secondo grado Fideiussione (fino alla concorrenza di 100.000,00 euro).	Euro 422.709,21 Ex c.c. + Euro 67.545,94 Mutui/finanziamenti chirogr. (da precisazione del credito)
		c/c n. 5998,89 c/a n. 120500,20 intestati a _____ in liquidazione oggi fallita	Privilegio Ipoteca giudiziale Di primo grado Fideiussione liquidazione oggi fallita	Euro 416.252,95
		Garanzia per _____ Rapporto di conto corrente	Chirografo Fideiussione prima istanza - non attivata Valore garanzia euro 300.000,00	Euro 248.321,00 (da CR) Importo garantito
		Garanzia per _____	Privilegio Ipoteca giudiziale di terzo grado Fideiussione (valore garanzia euro 450.000,00)	Euro 47.578,00 (importo garantito) (da CR)
		Rapporto Cointestato con _____ personale	Chirografario	Euro 7.494,99
		Garanzia _____	Chirografario Fideiussione	Euro 20.000,00
		Rapporto cointestato con _____ in liquidazione oggi fallita	Chirografo Coobbligato (no garanzie)	Euro 21.037,00 (utilizzato) (da CR)
te	1	Sanzioni amministrative	Chirografario	EURO 8.385,79
	2	Sanzioni Amministrative L.386/1990 Prefettura di Rovigo	Chirografo	12.517,34
				Euro 3.096,23 Euro



13. Comune di Milano	protocollo@postaccert.comune.milano.it	Tari 2015	Privilegio generale mobiliare Ex art 2752 c.c.	€ 344,00
			Chirografo	€ 3.755,72
			Chirografo	€ 42.773,18
Tot. Debito				€ 1.339.493,51

Rilevato che di fronte a tale indebitamento il ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare così composto:

1. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni l
– Foglio 7; Particella 599; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 2 are 56 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,05 (*)R.A. Euro: 0,05;
2. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 600; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 34 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
3. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 601; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 70 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
4. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni l
A – Foglio 7; Particella 605; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 45 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
5. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 610; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 2
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
6. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 708; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 3
Rendita (*) R.A. Euro: 0,07 (*)R.A. Euro: 0,07.

Per un valore di stima complessivo pari ad euro 22.530,00.

rilevato che il ricorrente è, allo stato, privo di occupazione è stato percettore di NASPI fino a maggio 2020;

ritenuto, quanto alla determinazione delle spese necessarie per il sostentamento del ricorrente, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie titolare di reddito da lavoro dipendente per una media mensile pari ad euro 1.719,97 e da due figli non economicamente autosufficienti, e l'OCC ha quantificato la spesa media mensile familiare di

nella misura di euro 2.935,75, in una misura pertanto superiore ai redditi percepiti dalla ricorrente e dal coniuge;

ritenuto di conseguenza che le stesse vadano determinate nella misura del reddito attualmente percepito dalla coniuge del ricorrente, disponendo sin da ora che il liquidatore (ri)effettui le opportune verifiche sulla situazione patrimoniale del ricorrente e provveda a riferire al Tribunale in caso di mutamento della situazione patrimoniale;



ritenuto che analogamente il liquidatore dovrà riferire al tribunale nel caso in cui il ricorrente divenga soggetto fallibile per l'esercizio di attività imprenditoriale;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, rimettendo comunque al Liquidatore di operare le opportune verifiche;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

ritenuto che vada nominato un liquidatore in una persona diversa dall'OCC stante la diversità dei ruoli;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012 a carico di

2) nomina liquidatore il dr. Renato Bonvini;

3) dispone che il liquidatore:

-proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;

4) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. n. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

5) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;

6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

7) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al liquidatore con le prassi d'uso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, 30/10/2020

Il Giudice

Dott. Vincenza Agnese